REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.L.G. 18/04/2016, N. 50

(approvato con deliberazione della G.C. n. 96 del 28/6/2017)

* *

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

- 1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016, di seguito denominato «codice», disciplina l'applicazione dell'incentivo previsto dal medesimo articolo per lo svolgimento delle funzioni tecniche da parte del personale interno della stazione appaltante inerente gli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche.
- 2. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1, è corrisposto per la parte relativa alla componente dei lavori e per la parte relativa alla componente dei con servizi e/o delle forniture.
- 3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

- 1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono calcolate sulla base dell'importo posto a base di gara dell'appalto come meglio indicato nei successivi commi.
- 2. L'incentivo di cui all'art. 1 inerenti a lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 106 del codice, è riconosciuto per le attività professionali di:
 - a. Programmazione della spesa per investimenti (Opere le cui spese sono inserite nel Titolo II del Bilancio dell'Ente);
 - b. Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del codice);
 - c. Predisposizione degli atti relative le procedure di affidamento delle opere;
 - d. Svolgimento delle operazioni di gara delle procedure di affidamento delle opere;
 - e. Controllo dell'esecuzione dei contratti:
 - f. Responsabilità unica del procedimento;
 - q. Direzione dei lavori ovvero direzione di esecuzione;
 - h. Certificazione di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - i. Collaudo statico ove necessario;
- 3. L'incentivo di cui all'art. 1 inerenti ai servizi e forniture pubbliche, intesi come attività commissionate e gestite in forma diretta dall'ente che richiedano una progettazione a firma di uno e più soggetti incaricati che individui gli aspetti tecnici, economici e contrattuali del servizio e/o della fornitura da appaltare, una direzione di esecuzione ed una verifica di conformità, dal parte del personale preposto è riconosciuto per le attività professionali di:
 - a. Verifica dei livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei servizi / forniture;
 - b. Predisposizione degli atti relative le procedure di affidamento delle opere;
 - c. Svolgimento delle operazioni di gara delle procedure di affidamento delle opere;
 - d. Controllo dell'esecuzione dei contratti:
 - e. Responsabilità unica del procedimento;
 - f. direzione di esecuzione:
 - g. Certificazione di verifica di conformità;

- 4. Restano escluse dall'incentivo le opere di manutenzione ordinaria ed i servizi e forniture ordinarie non inseribili nella programmazione biennale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.
- Restano esclusi dall'incentivo i servizi pubblici esternalizzati dall'ente affidati a società/gestori pubblici ai sensi dell'art. 113 comma 4 lettera a) del D.Lg 207/2000 oppure affidati da enti sovraordinati in forza di normative di settore a cui compete la titolarità del servizio (ATO, ecc.);
- 6. Restano esclusi dall'incentivo i servizi di telefonia e di connettività in genere, la fornitura dei combustibili per autotrazione in genere, le forniture dirette di vettori energetici dalle reti pubbliche (energia elettrica, gas metano), qualora quest'ultime non ricomprese in servizi di gestioni integrate degli impianti.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del codice, l'Amministrazione Comunale destina al fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione, risorse finanziarie in misura fino al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro nel seguente modo:

Per i lavori pubblici:

- a. Per appalti di importo posto a base d'asta < di Euro 3.000.000,00: fondo = 2 %
- b. Per appalti di importo posto a base d'asta da Euro 3.000.000,00 a Euro 5.000.000,00:

Per la parte di importo fino a Euro 3.000.000,00: fondo = 2 %
Per la parte di importo da Euro 3.000.000,00 fino a Euro 5.000.000,00: fondo = 1,8 %

c. Per appalti di importo posto a base d'asta > 5.000.000,00:

Per la parte di importo fino a Euro 3.000.000: fondo = 2%Per la parte di importo da Euro 3.000.000 fino a Euro 5.000.000,00: fondo = 1.8%Per la parte di importo oltre a Euro 5.000.000,00: fondo = 1.6%

Per i servizi e forniture pubbliche:

- d. Per appalti di importo posto a base d'asta < Euro 500.000,00: fondo = 2 %
- e. Per appalti di importo posto a base d'asta da Euro 500.0000 a Euro 1.000.000,00:

Per la parte di importo fino a Euro 500.000,00: fondo = 2% Per la parte di importo da Euro 500.000,00 fino a Euro 1.000.000,00: fondo = 1.8%

f. Per appalti di importo posto a base d'asta > 1.000.000,00:

Per la parte di importo fino a Euro 500.000,00: fondo = 2%Per la parte di importo da Euro 500.000,00 fino a Euro 1.000.000,00: fondo = 1,8%Per la parte di importo oltre a Euro 1.000.000,00: fondo = 1,6%

- 2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e i soggetti che hanno svolto le attività professionali di cui all'art. 2 comma 2, nonché tra i loro collaboratori.
- 3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e

strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- 4. Nel caso in cui le procedure di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture siano svolte dalla centrale unica di committenza a cui la stazione appaltante appartiene, saranno riconosciute al personale della centrale unica di committenza, la quota dell'incentivo relative le lettere c. e d. di cui al comma 2 dell'art. 2, sulla base delle attività effettivamente svolte dalla centrale unica di committenza.
- 5. L'incentivo è comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
- 6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
- 7. Nel caso in cui durante il corso dei lavori dovesse essere necessario predisporre qualsivoglia perizia di variante, il compenso da essa derivante verrà quantificato, conteggiando il 2,0 % del costo lordo delle opere in aumento previste in perizia, rispetto a quelle del progetto esecutivo approvato.
- 8. "Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto di opere pubbliche e di servizi e forniture e riportate in aggiunta agli stanziamenti del fondo per la produttività, come indicato dall'art. 113 comma 5 del D.Lgs. N. 50/2016"
- 9. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della responsabilità unica del procedimento, della progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di lavori pubblici e di servizi e forniture.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

- 1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile del settore competente, garantendo una opportuna rotazione del personale.
- 2. Lo stesso funzionario può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile di settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- 3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare i nominativi del personale interno incaricati delle varie attività a supporto del responsabile unico del procedimento e delle varie fasi della progettazione e della direzione dei lavori, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
- 4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

Per i lavori pubblici:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici incaricati della programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti;
- c) Il personale incaricato della predisposizione degli atti relativi le procedure di affidamento delle opere;
- d) Il personale incaricato dello svolgimento delle gare relative le procedure di affidamento delle opere;
- e) Il tecnico o i tecnici incaricati dell'ufficio della direzione lavori e del Controllo dell'esecuzione dei contratti;
- f) Il tecnico o i tecnici incaricati delle operazioni di certificazione di regolare esecuzione o di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero di verifica di conformità;
- g) Il tecnico o i tecnici incaricati del collaudo statico;
- h) Il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale

- all'attività di cui alla lettera a) previa asseverazione del responsabile del settore tecnico.
- i) Il personale tecnico, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività di cui alla lettera e) previa asseverazione del responsabile del settore tecnico.

Per i servizi e forniture pubbliche:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) Il personale incaricato della predisposizione degli atti relativi le procedure di affidamento delle opere;
- c) Il personale incaricato dello svolgimento delle gare relative le procedure di affidamento delle opere;
- d) Il soggetto o i soggetti incaricati dell'ufficio della direzione di esecuzione e del Controllo dell'esecuzione dei contratti;
- e) Il soggetto o i soggetti incaricati delle operazioni di certificazione di verifica di conformità;
- f) L'ulteriore personale diverso da quello già incaricato, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività di cui alla lettera a) e e) previa asseverazione del responsabile del settore competente.
- 5. Fermo restando che per la progettazione dei lavori e dei servizi e forniture non è riconosciuto l'incentivo, in caso di progettazione da parte del personale interno alla stazione appaltante, gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti, con timbro professionale (la dove richiesto) e firma, dal soggetto o dai soggetti che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto medesimi.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile del settore competente, secondo le percentuali nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

- 1. **Per i lavori pubblici l'incentivo viene ripartito**, per ciascun progetto approvato, per il quale almeno una delle fasi sotto indicate sia stata svolta direttamente dal personale dell'ufficio, con le seguenti modalità:
 - a) Il 2% al tecnico che ha redatto la programmazione della spesa per investimenti;
 - b) Il 10 % al tecnico/i che sottoscrive/ono la verifica preventiva dei progetti, secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico;
 - c) Il 5% al personale che ha predisposto gli atti della procedura di affidamento delle opere, secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico, o dal responsabile di riferimento della Centrale Unica di Committenza;
 - d) Il 5% al personale che ha svolto le operazioni di gara per l'affidamento delle opere, secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico o dal responsabile di riferimento della Centrale Unica di Committenza;
 - e) Il 5,0 % al tecnico/i incaricato/i del controllo dell'esecuzione del contratto, secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico;
 - f) il 30% al responsabile unico del procedimento;
 - g) il 3% ai sui eventuali collaboratori secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico. Nel caso in cui non si sia avvalso di alcun collaboratore, la percentuale spetta interamente al responsabile unico del procedimento.
 - h) il 25% al tecnico/i incaricato/i della direzione lavori. Nel caso in cui la direzione dei lavori, preveda la presenza di diverse competenze professionali con l'assunzione delle

- relative responsabilità, la percentuale sarà suddivisa con riferimento alle parti dirette secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico.
- i) il 5% ai suoi eventuali collaboratori secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico. Nel caso in cui la direzione dei lavori non si sia avvalsa di alcun collaboratore, la percentuale spetta interamente al tecnico/i direttore dei lavori.
- j) il 5% al tecnico incaricato del certificato del certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo;
- k) il 5 % al tecnico che ha redatto il certificato di collaudo statico. Nel caso in cui la tipologia dei lavori non richieda il certificato di collaudo statico, la percentuale spetta al tecnico incaricato del certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo.

Nel caso di appalti di lavori di manutenzione straordinaria di edifici e di infrastrutture le percentuali di cui ai punti h) e i) saranno ridotti del 10 %.

Nel caso di appalti di lavori inerenti aree verdi, parchi, arredi di infrastrutture e di edifici, le percentuali di cui ai punti h) e i) saranno ridotti del 20 %.

- 2. Per i servizi/forniture pubbliche l'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto approvato, per il quale almeno una delle fasi sotto indicate sia stata svolta direttamente dal personale dell'ufficio, con le seguenti modalità:
 - a) Il 10 % al soggetto/i che sottoscrive/ono la verifica dei livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione, secondo il riparto disposto dal responsabile del settore competente;
 - b) Il 7,5 % al personale che ha predisposto gli atti della procedura di affidamento delle opere, secondo il riparto disposto dal responsabile del settore competente, o dal responsabile di riferimento della Centrale Unica di Committenza;
 - c) Il 7,5 % al personale che ha svolto le operazioni di gara per l'affidamento delle opere, secondo il riparto disposto dal responsabile del settore competente o dal responsabile di riferimento della Centrale Unica di Committenza;
 - d) Il 10,0 % al tecnico/i incaricato/i del controllo dell'esecuzione del contratto, secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico;
 - e) il 25 % al responsabile unico del procedimento;
 - f) il 5 % ai sui eventuali collaboratori secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico. Nel caso in cui non si sia avvalso di alcun collaboratore, la percentuale spetta interamente al responsabile unico del procedimento.
 - g) il 20% al soggetto/i incaricato/i della direzione di esecuzione. Nel caso in cui la direzione dei lavori, preveda la presenza di diverse competenze professionali con l'assunzione delle relative responsabilità, la percentuale sarà suddivisa con riferimento alle parti dirette secondo il riparto disposto dal responsabile del settore.
 - h) il 5% ai suoi eventuali collaboratori secondo il riparto disposto dal responsabile del settore. Nel caso in cui la direzione dei lavori non si sia avvalsa di alcun collaboratore, la percentuale spetta interamente al soggetto/i direttore di esecuzione.
 - i) il 10% al tecnico incaricato del certificato del certificato di verifica di conformità;

Nel caso di appalti di servizi e/o forniture affidati mediante il ricorso a convenzioni attive presso centrali pubbliche di committenza (CONSIP, ARCA, ecc.), che comportano affidamenti diretti ad operatori già individuati della predette convenzioni attive, l'incentivo relativo alle fasi a), b) e c) non sarà dovuto.

Nel caso di appalti di servizi e/o forniture standardizzate e/o a catalogo le percentuali di cui ai punti g) e h) saranno ridotti del 50%.

3. Al personale dell'ufficio comunale interessato potrà essere affidata anche una sola delle sopra individuate fasi. In tal caso saranno liquidate solo le quote relative alle operazioni eseguite.

- 4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della stazione appaltante o del personale della Centrale unica di Committenza, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art.3 comma 1.
- 5. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 6 Termini per le prestazioni

- 1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
- 2. I termini per le attività professionali di cui all'art. 2 comma 2 lettere a., b., c., e d. e comma 3 lettere a., b. e c., decorrono dalla data di comunicazione ai soggetti individuati del provvedimento di conferimento dell'incarico;
- 3. I termini per le attività professionali di cui all'art. 2 comma 2 lettere e. e g. e comma 3 lettere d. e f. coincidono con il tempo contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dell'appalto;
- 4. I termini per le attività professionali di cui all'art. 2 comma 2 lettere h. e i. e comma 3 lettera g. coincidono con quelli previsti dall'articolo 102 comma 3 del codice e dalle relative norme regolamentari.
- 5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
- 6. Qualora non vengano rispettati i termini assegnati sarà applicata una sanzione pari all'1/1000 per ogni giorno di ritardo del compenso spettante per la relativa fase di incarico, fino ad un massimo del 10 % del compenso dovuto.

Art. 7 Penalità per errori od omissioni progettuali

- 1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 106, comma 2, del codice, il responsabile del settore competente qualora non sia il progettista dell'intervento (lavoro oppure servizio o fornitura) oppure in tal caso il Segretario Comunale, valuterà l'applicazione delle sanzioni ritenute più opportune ai firmatari del progetto.
- 2. Nel caso di danno accertato all'ente a causa di errori imputabili al personale interno dell'ente nello svolgimento delle attività professionali previste dall'art. 113 comma 1 del codice e previste dall'art.2 comma 2 del presente regolamento, l'ente potrà avvalersi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale stipulata a favore dei dipendenti incaricati delle predette attività.

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 8. Pagamento del compenso

- 1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile del settore competente, previa verifica delle attività svolte, il quale determina la suddivisione delle quote tra le varie figure intervenute nell'esecuzione dell'appalto pubblico.
- 2. La liquidazione potrà essere disposta per le varie quote di competenza, una volta terminate le relative fasi del procedimento amministrativo, con i relativi atti di approvazione e di validazione attestanti la regolare esecuzione della prestazione effettuata.
- 3. La liquidazione dei compensi maturati dovrà avvenire con lo stipendio del mese successivo alla data dell'atto di pagamento disposto dal responsabile del settore competente.
- 4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 Spese

- 1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo, ai beni strumentali o a servizi di supporto, sono a carico dell'Amministrazione.
- 2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.
- 3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio competente e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni, dei servizi e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
- 4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 10 Utilizzo degli elaborati

- 1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione, purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
- 2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzo degli elaborati già predisposti.
- 3. L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari
- 4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 11 Destinazione della quota del Fondo per la progettazione per acquisti

Nel Bilancio dell'Ente è istituito uno specifico fondo a cui confluirà la quota del 20 % di cui al precedente articolo 3 comma 3.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate come segue:

- a. Una percentuale pari al 70 % è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico (hardware e software).
- b. Una percentuale pari al 30 % alla copertura delle spese per la formazione obbligatoria dei tecnici iscritti agli Albi Professionali e per la formazione del restante personale amministrativo. In caso di risorse residuali per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Le risorse residuali del presente punto potranno essere utilizzate per l'acquisto di quanto previsto al punto precedente

Capo V Norme finali

Art. 12 Disposizioni transitorie.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi relativi alle opere le cui procedure di affidamento sono state avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, che saranno erogati secondo il Regolamento previgente. Gli incentivi maturati dopo tale data, saranno erogati con le modalità stabilite dal presente regolamento anche se approvato successivamente alla data di maturazione degli incentivi.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione.